



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0081(COD)

7.10.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari
(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

Relatore per parere: Antigoni Papadopoulou

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi della presente proposta della Commissione di rispondere al proprio mandato fornendo uno strumento utile a sostegno dell'ulteriore rafforzamento dei rapporti sociali, culturali ed economici tra l'UE e i paesi terzi. Ritiene che questa proposta costituisca una buona base, che va ulteriormente arricchita attraverso il dialogo e lo scambio di punti di vista. Lo scopo è promuovere nel miglior modo possibile il trasferimento di competenze e know-how per favorire la competitività dell'UE, salvaguardando nel contempo l'equo trattamento di vari gruppi di cittadini di paesi terzi. Il relatore ritiene che una migliore gestione dei flussi migratori sia essenziale per lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione nell'UE e per l'attuazione più efficace della strategia Europa 2020.

La presente proposta della Commissione assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE del Consiglio. Per ottimizzare i vantaggi, essa aggiorna il contesto politico e cerca di affrontare adeguatamente i rischi e le carenze identificate nelle relazioni sull'attuazione di entrambe le direttive.

La proposta di modifica e rifusione della Commissione intende migliorare le disposizioni relative a ricercatori, studenti, allievi, tirocinanti non remunerati e volontari, cittadini di paesi terzi. Intende inoltre applicare disposizioni comuni a due nuove categorie di cittadini di paesi terzi: i tirocinanti remunerati e le persone collocate alla pari, per i quali non esiste ancora una regolamentazione comune giuridicamente accettata.

L'esigenza di miglioramenti e di una direttiva di rifusione è rafforzata dalle sfide e dalle circostanze attuali; oggi l'Unione europea sta affrontando importanti sfide strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età lavorativa dovrebbe iniziare a diminuire nei prossimi anni, mentre i modelli di crescita dell'occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno validi. L'Unione è inoltre di fronte a una situazione di **"emergenza innovazione"**: ogni anno l'Europa spende per la ricerca e lo sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l'1,5% in meno rispetto al Giappone. Il mercato dell'Unione rimane il più grande del mondo, ma è frammentato e non incoraggia abbastanza l'innovazione. Per realizzare l'obiettivo di un aumento degli investimenti nella ricerca e l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020, all'Europa occorrerà, secondo le stime, un milione di posti in più nel settore della ricerca. L'immigrazione dai paesi al di fuori dell'UE è una fonte di persone altamente qualificate, tra cui i ricercatori cittadini di paesi terzi, in particolare, costituiscono il gruppo maggiormente necessario. L'UE può attirare attivamente potenziali lavoratori ben qualificati e un capitale umano con cui l'Unione sarà in grado affrontare le sfide di cui si è parlato. Favorire i contatti tra i popoli e la mobilità è un elemento della politica esterna dell'Unione, soprattutto rispetto ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato o ai partner strategici dell'UE. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggia la "circolazione dei cervelli" e si sostiene la cooperazione con i paesi terzi, a beneficio sia dei paesi di partenza che di quelli di arrivo. La globalizzazione richiede un rafforzamento delle relazioni tra imprese dell'UE e mercati stranieri, e i trasferimenti di tirocinanti e persone collocate alla pari favoriscono lo sviluppo di capitale umano, permettono un arricchimento reciproco per i migranti, il loro paese di origine e il paese ospitante e

aumentano la familiarità tra diverse culture.

Il relatore esprime la propria preoccupazione circa il fatto che in mancanza di un quadro giuridico chiaro esiste un rischio di sfruttamento a cui sono esposti, in particolare, i tirocinanti remunerati, i ricercatori e le persone collocate alla pari, il che comporta a sua volta un rischio di concorrenza sleale, e ritiene che tali preoccupazioni debbano essere esaminate e affrontate adeguatamente.

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo globale della proposta della Commissione di offrire un quadro giuridico coerente mirato specificamente ai vari gruppi che giungono nell'Unione da paesi terzi. Comprende appieno l'obiettivo di semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a questi diversi gruppi. Sottolinea, tuttavia, la complessità di tale compito, dato che esistono molte altre differenze tra queste diverse categorie di cittadini di paesi terzi, rispetto alle poche caratteristiche comuni condivise. Il relatore raccomanda pertanto una serie di modifiche, che potrebbero rafforzare ulteriormente la proposta e sostenerne gli obiettivi.

Emendamenti

Il relatore ha esaminato la proposta della Commissione dal punto di vista dell'occupazione. Il testo della Commissione manca di chiarezza e predilige la generalizzazione, mescolando vari tipi di rapporto di lavoro, con valenze differenti per i tirocinanti remunerati, i ricercatori, le persone collocate alla pari e gli studenti. Inoltre, non presenta distinzioni e riferimenti chiari tali da rafforzare il rapporto di lavoro dei gruppi interessati relativamente ai contratti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale.

Pertanto il relatore si è trovato ad affrontare un duplice dilemma:

a) chiedere la cancellazione dei tirocinanti remunerati, dei ricercatori e delle persone collocate alla pari dalla presente direttiva, mediante la proposta di un emendamento orizzontale accompagnato da una motivazione, e invitare la Commissione a includere tali categorie in una o più direttive diverse. All'articolo 2, il relatore propone pertanto di escludere, per motivi di chiarezza, tutte le categorie di cittadini di paesi terzi già contemplate dalle altre direttive esistenti (tirocinanti remunerati - trasferimenti intrasocietari, titolari di Carta blu UE, lavoratori stagionali e distaccati);

b) l'alternativa era modificare il testo della direttiva di rifusione, eliminando tutte le possibili scappatoie al fine di proporre un livello minimo di armonizzazione, analogo e in linea con le direttive già adottate (Carta blu, permesso unico) o ancora in discussione (trasferimenti intrasocietari, lavoratori stagionali). Il relatore per parere ha scelto quest'ultima opzione.

È noto che la persistente crisi finanziaria ha approfondito il divario sociale ed economico tra gli Stati membri del sud e del nord dell'Europa, portando a politiche economiche e sociali diverse all'interno dell'UE. In tale contesto, i flussi migratori pongono un problema impellente e creano un ulteriore onere finanziario, quando e se non sufficientemente regolamentati.

Considerata la situazione attuale del mercato del lavoro in numerosi Stati membri e i problemi di dumping sociale nel mercato interno, il relatore si pone un duplice obiettivo: rafforzare i mercati del lavoro per trovare un migliore punto di incontro tra competenze e posti di lavoro

nel mercato e garantire parità di trattamento e non discriminazione a tutte le categorie di lavoratori sia dell'UE che provenienti da paesi terzi. A tale scopo, è necessario garantire un livello minimo di protezione, assicurando nel contempo le condizioni per l'ingresso di manodopera qualificata. Il relatore sostiene con vigore gli sforzi per una politica in materia di immigrazione correttamente gestita e proattiva per attirare nell'UE i cittadini altamente qualificati di paesi terzi. Ritiene, tuttavia, che le proposte di includere tra le categorie obbligatorie le disposizioni relative ai tirocinanti remunerati e alle persone collocate alla pari debbano basarsi su un quadro regolamentare più ampio, che garantisca la protezione sociale e la parità di trattamento. Le disposizioni aggiuntive relative all'accesso al mercato del lavoro dei familiari di persone idonee o le altre disposizioni per prorogare il soggiorno dei ricercatori dopo la conclusione della loro attività dovrebbero tenere conto del principio di sussidiarietà ed essere attuate senza pregiudicare la competenza degli Stati membri di disciplinare tali questioni.

Dopo tutto, non è possibile ignorare il fatto che gli attuali livelli di disoccupazione in molti Stati membri hanno provocato una crisi socioeconomica senza precedenti, costringendo di cittadini dell'UE a cercare lavoro all'esterno dell'Unione.

Nei considerando, il relatore ha proposto vari emendamenti per garantire che i cittadini di paesi terzi godano di pari diritti sociali (considerando 7), che la "circolazione dei cervelli" sia incoraggiata e che si eviti la "fuga dei cervelli" (considerando 8 bis). Altri emendamenti intendono chiarire la reciprocità e la base giuridica delle convenzioni di accoglienza per i ricercatori (considerando 9 bis), recepire la formulazione indicata in direttive esistenti al fine di garantire l'unità dei familiari dei ricercatori (considerando 11) e definire le condizioni per l'inclusione dei dottorandi nella categoria dei ricercatori (considerando 12). Una serie di emendamenti aggiuntivi affronta le seguenti problematiche: soglie salariali (considerando 12 bis); status delle persone collocate alla pari (considerando 19, 21, 22); contratti di lavoro (considerando 23); status finanziario del richiedente e relative tasse per l'esame delle domande di autorizzazione (considerando 25); condizioni per la proroga del periodo di soggiorno in un nuovo Stato membro (considerando 31); accesso degli studenti al mercato del lavoro (considerando 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater); condizioni preliminari per l'accesso al mercato del lavoro per studenti/ricercatori (considerando 34).

Il relatore per parere della commissione EMPL ha concentrato l'attenzione in particolare su aspetti cruciali inclusi negli articoli 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 (dato che la scadenza per la presentazione del presente parere era piuttosto ravvicinata).

Nell'articolo 3 si chiariscono le definizioni di "tirocinanti remunerati", "persone collocate alla pari", "retribuzione", "lavoro", "datore di lavoro", "familiari", "titolo di istruzione superiore", tirocinante "non remunerato" e "famiglia ospitante".

Nell'articolo 7 viene introdotto il concetto di un rigoroso rapporto di lavoro tra il ricercatore e l'istituto accademico, per tutelare entrambe le parti in questione, avallando disposizioni incluse nelle direttive esistenti sui ricercatori e la Carta blu.

Nell'articolo 12 vengono chiarite le condizioni specifiche in base alle quali a un tirocinante non retribuito o retribuito, cittadino di un paese terzo, può essere concesso un visto per soggiornare in uno Stato membro, con particolare attenzione alla convenzione di formazione o al contratto di lavoro e ai titoli di istruzione superiore precedenti.

Nell'articolo 14 si pone l'accento sullo stato distintivo delle persone collocate alla pari e sull'importanza di una convenzione giuridicamente vincolante con la famiglia ospitante, al fine di salvaguardare le loro condizioni di lavoro e la copertura sociale nel territorio dell'UE ed evitare il loro sfruttamento. Il relatore sottolinea l'esigenza di elaborare orientamenti specifici e un'apposita direttiva per regolamentare il settore delle persone collocate alla pari. Il relatore propone di cancellare "maternità" per evitare abusi della regolamentazione ed estende la responsabilità della famiglia ospitante, affinché fornisca aiuto di emergenza alle persone collocate alla pari.

Nell'articolo 21 i diritti alla parità di trattamento dei ricercatori cittadini di paesi terzi sono tutelati per quanto attiene ai settori della sicurezza sociale.

Nell'articolo 23 si sottolinea che l'orario lavorativo massimo consentito al giorno o a settimana o al mese su base annua per gli studenti lavoratori non sarà inferiore a 10 ore settimanali.

Nell'articolo 24 il relatore sostiene il punto di vista secondo il quale questioni come la proroga del soggiorno di ricercatori e studenti in altri Stati membri dovrebbero essere facoltative e restare di competenza assoluta dello Stato membro interessato. Nel contempo, dovrebbe esistere un livello minimo adeguato di armonizzazione in termini di volume di quote di ammissioni.

Nell'articolo 25 il relatore è favorevole al fatto che le deroghe al diritto al ricongiungimento familiare introdotte non contraddicano l'idea della "fuga dei cervelli" nei paesi terzi di origine e debbano essere sempre in linea con i valori e i principi riconosciuti dagli Stati membri.

Negli articoli 27 e 28 viene introdotta una terminologia neutra dal punto di vista del genere in merito ai diritti dei ricercatori e degli studenti contemplati dai programmi dell'Unione per la mobilità e il soggiorno in un secondo Stato membro.

Nell'articolo 31 il relatore rafforza l'idea della parità di trattamento riguardo alle tasse che i richiedenti dovrebbero pagare per l'esame delle loro domande; tali tasse dovrebbero essere proporzionate alla situazione o capacità finanziaria, con un'attenzione particolare alle categorie non remunerate come i tirocinanti non retribuiti e le persone collocate alla pari.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

Emendamento

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive **sui cittadini di paesi terzi** riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di **un livello minimo di** armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo; pertanto si dovrebbero adottare misure di sostegno e istituire meccanismi per sostenere il reinserimento dei ricercatori nei rispettivi paesi di origine. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione nell'Unione, si incoraggerebbe una "circolazione dei cervelli" con un beneficio reciproco anziché una fuga dei cervelli dai paesi terzi di origine.

Motivazione

Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggerebbe la "circolazione dei cervelli" con un beneficio reciproco anziché una fuga dei cervelli a danno dei paesi terzi di origine.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La procedura di ammissione per i ricercatori dovrebbe essere basata su una valida convenzione di accoglienza tra il ricercatore cittadino di un paese terzo e l'organizzazione di ricerca ospitante ed essere definita se del caso da un rapporto di lavoro conforme alla normativa in vigore nello Stato membro interessato e/o disciplinata dalla normativa vigente in tale Stato membro. Un permesso di lavoro può pertanto essere richiesto in aggiunta al permesso di soggiorno.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori, ***quali definiti*** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, ***relativa al*** diritto al ricongiungimento familiare, ***dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di*** misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione ***e avere*** accesso al mercato del ***lavoro*** .

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi ***con un ottimo livello di istruzione e altamente qualificati, è essenziale favorire l'unità familiare dei membri della famiglia dei ricercatori;*** i familiari dei ricercatori ***devono poter beneficiare, come definito*** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, ***del*** diritto al ricongiungimento familiare ***e delle*** misure a favore della mobilità

all'interno dell'Unione. *L'accesso al mercato del lavoro concesso ai familiari dei cittadini di paesi terzi ritenuti idonei non dovrebbe rimettere in causa la competenza dello Stato membro di regolamentare tale accesso, tenuto conto della situazione dei rispettivi mercati del lavoro. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre condizioni e misure di integrazione, come l'apprendimento della lingua. Tuttavia il diritto al ricongiungimento familiare non dovrebbe essere concesso quale incentivo aggiuntivo per incoraggiare la fuga dei cervelli dai paesi terzi di origine.*

Motivazione

La formulazione è analoga a quella utilizzata nella direttiva sulla Carta blu.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare* i dottorandi alla stregua dei ricercatori.

Emendamento

(12) *I tradizionali canali di ammissione, come le assunzioni e i tirocini, dovrebbero essere mantenuti per i dottorandi che si occupano di ricerca nel quadro degli studi; in circostanze speciali, tali dottorandi potrebbero essere trattati dagli Stati membri alla stregua dei ricercatori. Inoltre, se necessario e opportuno gli Stati membri potrebbero anche considerare pertinenti e idonee altre lauree o esperienze pratiche per specifici obiettivi di ricerca.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino **di** paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

Emendamento

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status **giuridico e civile** del cittadino **del** paese terzo interessato, **i possibili contratti di lavoro, le offerte di tirocini non remunerati, la natura degli studi e il lavoro volontario concordato nonché** i rispettivi programmi **di ricerca o di altro tipo** dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

Motivazione

Il suddetto riferimento allo status giuridico e civile si riferisce alla cittadinanza della persona e al suo stato civile, direttamente collegati al diritto al ricongiungimento familiare.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. **Tali** tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.

Emendamento

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. **Tuttavia, al fine di sottolineare il carattere favorevole della presente direttiva e, nel contempo, evitare qualsiasi effetto dissuasivo, le tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno e sarebbe opportuno prevedere la possibilità di un rimborso da parte dell'ente o della famiglia ospitante in caso di tirocini non retribuiti e collocamenti alla pari.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **60** giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro **30** giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

Emendamento

(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro **90** giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro **45** giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) ***Si deve agevolare la mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi***. Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni ***relative al*** periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro ***dovrebbe*** coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in

Emendamento

(31) Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni ***in merito alla possibilità di proroga del periodo definito esplicitamente*** durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro ***potrebbe*** coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. ***Ciò richiederebbe, tuttavia, il consenso del secondo Stato membro, a condizione che tale proroga fosse inclusa nel contratto di lavoro originale in quanto parte delle specifiche esigenze del programma di ricerca seguito.*** Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata ***chiaramente definita e*** compresa fra tre e

qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva ***ed esistano misure adeguate per evitare possibili rischi di abusi***. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) La possibilità di un lavoro per un minimo di 10 ore settimanali potrebbe essere consentita nel rispetto delle norme applicabili nella legislazione di ciascuno Stato membro in relazione alle persone disoccupate con pari qualifiche.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **12 mesi** dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **accordino** la medesima autorizzazione ai ricercatori a

(34) Al fine di **migliorare l'attrattiva degli Stati membri come destinazione di studio e al fine di** garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che **sia a discrezione degli Stati membri di autorizzare** gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **un minimo di sei mesi e un massimo di dodici**

completamento del progetto di ricerca **come definito nella** convenzione di accoglienza. Ciò non deve **corrispondere a** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. **Può essere chiesto** a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **abbiano la facoltà di** accordare la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca, **in base alla** convenzione di accoglienza, **al contratto di lavoro e alle condizioni del mercato del lavoro nello Stato membro interessato**. Ciò non deve **implicare** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa, **bensì una decisione che gli Stati membri possano prendere in presenza di determinate condizioni e previa richiesta** a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. **Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della** direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla

Emendamento

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, **remunerati e non remunerati** volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. **Gli studenti dovrebbero continuare ad essere oggetto della** direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, **con le possibili eccezioni che si applicano in virtù di questa direttiva**. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi **in attività** è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva

parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. ***La parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98/UE dovrebbe valere anche per le altre categorie di cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto se gli Stati membri li considerano lavoratori occupati.*** Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti ***retribuiti e*** non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro

Emendamento

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo ***che abbia acquisito un'istruzione o qualifiche pertinenti, che sia un dipendente in formazione a fini di sviluppo della carriera professionale o nell'ambito degli studi, che lavori nel quadro di un contratto di lavoro e che sia*** stato ammesso nel territorio di uno Stato

interessato;

membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato *e/o del contratto collettivo applicabile*;

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) "persona collocata alla pari", **il cittadino** di paese terzo che sia temporaneamente **ospitato** da una famiglia sul territorio di uno Stato membro **in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare** le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;

Emendamento

i) "persona collocata alla pari", **un adulto** di paese terzo **di età compresa tra i 18 e i 30 anni** che sia temporaneamente **accolto** da una famiglia **ospitante** sul territorio di uno Stato membro **per un periodo di tempo definito durante il quale migliora la sua istruzione**, le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza **della cultura** del paese ospitante, **in cambio di piccoli lavori domestici e/o della custodia dei bambini**.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione

m) "retribuzione", il **pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle** prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

Emendamento

m) "retribuzione", il **salario o lo stipendio e qualsiasi altra contropartita, in denaro o in natura, che il lavoratore percepisce direttamente per il suo lavoro dal datore di lavoro e che è equivalente alle** prestazioni effettuate, **in virtù** della legislazione nazionale **e/o o del contratto collettivo applicabile o** della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **qualsiasi** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

Emendamento

n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **una** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o **dal contratto collettivo applicabile o** conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; **comporta un contratto legale tra due parti, il datore di lavoro e il dipendente, attraverso il quale sorgono diritti e obbligazioni reciproci tra il datore di lavoro e il dipendente;**

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) "datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n ter) "familiari", i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica ***per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.***

Emendamento

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) essere coperto da un'assicurazione malattia per ***tutti*** i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

Emendamento

c) essere coperto da un'assicurazione malattia per i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) fornire il proprio indirizzo nel territorio dello Stato membro interessato;

Motivazione

Rispecchia la formulazione adottata nelle altre direttive sui cittadini di paesi terzi.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

Emendamento

a) presentare una convenzione di accoglienza **valida, incluso un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un certificato di borsa di studio come ricercatore, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, e** firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **possono accettare**, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino **di** paese terzo si trova già sul loro territorio.

Emendamento

5. Gli Stati membri **accettano ed esaminano**, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino **del** paese terzo si trova già sul loro territorio.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Gli Stati membri stabiliscono se** le domande di autorizzazione **debbono** essere presentate **dal ricercatore o** dall'istituto di ricerca interessato.

Emendamento

6. Le domande di autorizzazione **devono** essere presentate dall'istituto di ricerca **e/o dal potenziale ricercatore** interessato, **in stretta collaborazione e di comune accordo**.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono pertinenti e soddisfatte, il ricercatore cittadino di un paese terzo lo dichiara e presenta la documentazione legale per i suoi familiari, parallelamente alla domanda di autorizzazione.

Motivazione

Formulazione analoga alle direttive sui ricercatori, sulla Carta blu, sui ricongiungimenti familiari e sulle sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi irregolari.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

e) informazioni **e precisioni** sul rapporto giuridico **e/o di lavoro** tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti specifici per i tirocinanti

Requisiti specifici per i tirocinanti **retribuiti o non retribuiti**

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

Emendamento

a) **fornire la prova di** aver stipulato, **nel quadro dei suoi studi**, una convenzione di formazione **o un contratto di lavoro**, eventualmente **approvati** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche **o esperienze** professionali **di rilievo** conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;

Emendamento

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un **titolo di** istruzione **superiore** o qualifiche professionali **pertinenti** conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro, **e/o che il periodo di formazione rientra nel suo corso di studi in un istituto di insegnamento nel suo paese d'origine;**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne

Emendamento

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne

specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.

specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta *e il contratto di lavoro*.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di **dichiarare** che il cittadino di paese terzo in questione non **colma** un posto in organico.

Emendamento

2. Gli Stati membri **possono valutare l'effettiva necessità di manodopera o se ci sono posti di formazione sufficienti per i propri cittadini e** possono richiedere all'ente ospitante di **garantire** che il cittadino di paese terzo in questione non **occupa** un posto in organico, **così da evitare lo sfruttamento e il dumping sociale**.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può valutare se il volontariato è autentico o se ha effetti negativi sul mercato del lavoro.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) avere un'età non inferiore a **17** anni e,

a) avere un'età non inferiore a **18** anni e **in**

tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;

alcun caso non superiore a 30, e non avere legami di parentela con la famiglia ospitante;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione

c) *esibire* la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, *tra cui* la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, *accordi* che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

Emendamento

c) *presentare un contratto che specifichi i diritti e gli obblighi contrattuali per la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante, in base al quale la persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio in cambio di servizi come piccoli lavori domestici e la cura dei bambini nella famiglia ospitante, nonché* la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca *chiaramente* diritti e obblighi della persona collocata alla pari, *precisando anche* la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, *adeguate modalità* che le permettano *o le richiedano* di frequentare corsi, *compreso il diritto ad almeno un intero giorno libero a settimana*, e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari, *con l'indicazione del numero massimo di ore al giorno da dedicare alla partecipazione a tali impegni.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro può tener conto di altre questioni quando decide se la famiglia ospitante è in grado di fornire una buona sistemazione alla persona collocata alla pari per la durata del suo soggiorno.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri **respingono** una domanda nei seguenti casi:

Emendamento

Gli Stati membri **possono respingere** una domanda nei seguenti casi:

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento **è stato creato all'**unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

Emendamento

c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento **opera con l'**unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) se sussistono altri gravi motivi per sospettare che l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento operi in modo fraudolento;

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri **revocano**
un'autorizzazione nei seguenti casi:

Emendamento

Gli Stati membri **possono revocare**
un'autorizzazione nei seguenti casi:

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) se l'ente ospitante **è stato creato**
all'unico scopo di agevolare l'ingresso del
richiedente;

Emendamento

c) se l'ente ospitante **opera con l'**unico
scopo di agevolare l'ingresso del
richiedente;

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) se l'ente ospitante non ottempera agli
obblighi giuridici in materia di sicurezza
sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge
nazionale, oppure ha presentato istanza di
fallimento o è comunque insolvente;

Emendamento

d) se l'ente ospitante non ottempera agli
obblighi giuridici in materia di sicurezza
sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge
nazionale, oppure ha presentato istanza di
fallimento o è comunque insolvente.
**Quando ciò si verifica durante il ciclo di
studi, è opportuno fornire allo studente il
tempo sufficiente per trovare un corso
equivalente che gli permetta di completare
gli studi;**

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

Emendamento

f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale ***e non vi sono circostanze attenuanti impellenti che spieghino tale situazione.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.

Emendamento

c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale ***e non vi sono circostanze attenuanti impellenti che spieghino tale situazione.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari,

Emendamento

I ricercatori, gli studenti, gli alunni, i tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE solo se tale Stato membro li

di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

considera lavoratori in attività.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **20** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

Emendamento

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **10** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 24

Testo della Commissione

Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto **a soggiornare sul territorio di detto Stato membro** per un periodo **di 12** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che dopo avere ultimato la ricerca *e/o* gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto ***di rimanere*** per un periodo ***che va dai 6 ai 12*** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f) ***e sono in grado di mantenere se stessi e, se del caso, le loro famiglie.*** Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono richiedere che l'attività fondata da cittadini di paesi terzi rispetti talune condizioni al fine di appurare che si tratti di una vera impresa.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti *e* tirocinanti retribuiti

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, tirocinanti retribuiti *e non retribuiti*

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva *è* autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ***o non retribuito o come ricercatore*** ai sensi della presente direttiva ***può essere*** autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro ***per convalida e approvazione:***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.

Emendamento

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, ***procedendo a un'analisi caso per caso.***

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 31

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ***L'importo*** di tale tassa non può essere ***tale da compromettere gli obiettivi della direttiva.***

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ***Il livello*** di tale tassa non può essere ***eccessivo o sproporzionato rispetto alla situazione/capacità finanziaria, in particolare per le categorie non remunerate come i tirocinanti e le persone collocate alla pari.***

Motivazione

Nella sentenza della causa C-508/10 Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi la Corte di giustizia ha affermato che il livello delle tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo. Per le categorie non remunerate dovrebbe essere prevista una sorta di agevolazione statale; è questa l'essenza dello Stato sociale europeo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [*due* anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [*tre* anni dalla sua entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (Rifusione)		
Riferimenti	COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 16.4.2013		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 13.6.2013		
Relatore per parere Nomina	Antigoni Papadopoulou 27.5.2013		
Esame in commissione	5.9.2013	18.9.2013	25.9.2013
Approvazione	26.9.2013		
Esito della votazione finale	+: 30	–: 8	0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Óry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Philippe De Backer, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Cecilia Wikström		